

Causa C-514/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

8 luglio 2019

Giudice del rinvio:

Conseil d'État (Francia)

Data della decisione di rinvio:

28 giugno 2019

Attore:

Union des industries de la protection des plantes

Convenuti:

Premier ministre

Ministre de la transition écologique et solidaire

Ministre des Solidarités et de la Santé

Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Intervenienti:

Association Générations futures

Union nationale de l'apiculture française (UNAF)

Syndicat national de l'apiculture

CONSEIL D'ÉTAT

[Consiglio di Stato,
Francia]
(omissis)

(omissis)

REPUBBLICA FRANCESE

IN NOME DEL POPOLO FRANCESE

UNION DES INDUSTRIES DE LA
PROTECTION DES PLANTES

(omissis)

Seduta del 29 maggio 2019

Pronunciato il 28 giugno 2019

Visto il seguente procedimento:

Con ricorso e quattro nuove memorie, registrate il 1° ottobre 2018, il 12 e 13 marzo e il 24 maggio 2019 (omissis), l'Union des industries de la protection des plantes chiede al Conseil d'État (Consiglio di Stato):

- 1) di annullare il décret n. 2018-675 du 30 juillet 2018 relatif à la définition des substances actives de la famille des néonicotinoïdes présentes dans les produits phytopharmaceutiques (decreto n. 2018-675 del 30 luglio 2018 relativo alla definizione delle sostanze attive della famiglia dei neonicotinoidi presenti nei prodotti fitosanitari);
- 2) (omissis) [domanda relativa alle spese]

Essa sostiene che:

- prevedendo il divieto generale e assoluto di utilizzare prodotti fitosanitari contenenti uno dei cinque neonicotinoidi elencati dal decreto impugnato, l'articolo L. 253-8 del code rural et de la pêche maritime (codice dell'agricoltura e della pesca marittima) e il decreto impugnato, adottato sul fondamento di quest'ultimo, violano gli articoli da 4 a 20 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del 21 ottobre 2009 e **[Or. 2]** i rispettivi regolamenti di approvazione di tali sostanze, che attribuiscono esclusivamente alla Commissione europea il potere di autorizzare o meno l'uso di tali prodotti;
- prevedendo il divieto generale e assoluto di utilizzare prodotti fitosanitari contenenti uno dei cinque neonicotinoidi elencati dal decreto impugnato, l'articolo L. 253-8 del codice dell'agricoltura e della pesca marittima e il decreto impugnato, adottato sul fondamento di quest'ultimo, violano gli articoli 36, 50 e 44 del regolamento n. [1107]/2009;
- il decreto impugnato viola gli articoli 69 e 70 del regolamento n. 1107/2009, relativi alle misure di emergenza provvisorie e cautelari

che gli Stati membri possono adottare per vietare o limitare l'uso di una sostanza attiva o di un prodotto fitosanitario;

- vietando l'uso di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti una delle cinque sostanze menzionate nel decreto impugnato, quest'ultimo viola l'articolo 49 del regolamento n. 1107/2009, in quanto i prodotti fitosanitari contenenti thiacloprid sono autorizzati in almeno uno Stato membro dell'Unione europea.

(omissis) Il Ministre de la transition écologique et solidaire (Ministro della Transizione ecologica e solidale, Francia) chiede il rigetto del ricorso, sostenendo l'infondatezza dei motivi dedotti dalla ricorrente.

(omissis) [precisazione procedurale]

(omissis) In risposta a tre misure istruttorie, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Agenzia nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro, Francia) ha presentato osservazioni (omissis).

(omissis) L'Association générations futures [, interveniente nel procedimento,] chiede che il Conseil d'État (Consiglio di Stato) respinga il ricorso dell'Union des industries de la protection des plantes per gli stessi motivi esposti dal Ministro della Transizione ecologica e solidale.

(omissis) L'Union nationale de l'apiculture française [, interveniente nel procedimento,] chiede che il Conseil d'État (Consiglio di Stato) respinga il ricorso dell'Union des industries de la protection des plantes per gli stessi motivi esposti dal Ministro della Transizione ecologica e solidale.

(omissis) Il Syndicat national de l'apiculture [, interveniente nel procedimento,] chiede che il Conseil d'État (Consiglio di Stato) respinga il ricorso dell'Union des industries de la protection des plantes per gli stessi motivi esposti dal Ministro della Transizione ecologica e solidale. Esso sostiene, inoltre, che il divieto è giustificato sul fondamento delle misure di emergenza di cui all'articolo 71 del regolamento. **[Or. 3]**

(omissis) [questione procedurale]

Visti:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 267,
- il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;

- il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione del 24 maggio 2013;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione dell'11 marzo 2015;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2018/113 della Commissione del 24 gennaio 2018;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2018/524 della Commissione del 28 marzo 2018;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione del 29 maggio 2018;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione del 29 maggio 2018;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/785 della Commissione del 29 maggio 2018;
- la direttiva (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015;
- il code de la santé publique (codice della sanità pubblica);
- il code rural et de la pêche maritime (codice dell'agricoltura e della pesca marittima);
- la loi n. 2016-1087 du 8 août 2016 (legge n. 2016-1087 del 8 agosto 2016);
- il code de justice administrative (codice di giustizia amministrativa);

(omissis) [questioni procedurali]

Considerando quanto segue: **[Or. 4]**

- I* Ai sensi dell'articolo L. 253-8, paragrafo II, del codice dell'agricoltura e della pesca marittima, nella sua versione derivante dall'articolo 125 della loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (legge dell'8 agosto 2016 per il recupero della biodiversità, della natura e dei paesaggi): «L'uso di prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze attive della famiglia dei neonicotinoidi e di sementi trattate con tali prodotti è vietato a decorrere dal 1° settembre 2018 (...). Deroche al divieto di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo II possono essere concesse fino al 1° luglio 2020 con decreto interministeriale adottato dai Ministri competenti in materia di agricoltura, di ambiente e di Sanità.

Il decreto di cui al terzo comma del presente paragrafo II è fondato su una valutazione elaborata dall'Agenzia nazionale di sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro che pone a confronto i benefici e i rischi associati all'uso dei prodotti fitosanitari considerati autorizzati in Francia con quelli associati all'uso di prodotti sostitutivi o ai metodi alternativi disponibili. Tale valutazione riguarda gli impatti sull'ambiente, in particolare sugli impollinatori, sulla salute pubblica e sull'attività agricola. Essa è resa pubblica alle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo L. 1313-1 del codice della sanità pubblica».

Il decreto n. 2018-675, adottato sul fondamento del summenzionato articolo L. 253-8, paragrafo II, del codice dell'agricoltura e della pesca marittima, ha inserito in quest'ultimo codice l'articolo D. 253-46-1, ai sensi del quale: «[I]e sostanze della famiglia dei neonicotinoidi di cui all'articolo L. 253-8 sono le seguenti: Acetamidrid; / Clothianidin; / Imidacloprid; / Thiacloprid; / Tiametoxam».

- 2 L'Union des industries de la protection des plantes chiede l'annullamento di detto decreto. Essa sostiene segnatamente (omissis) che l'articolo L. 253-8, paragrafo II, del codice dell'agricoltura e della pesca marittima, per l'applicazione del quale è stato adottato il decreto impugnato, viola le disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.
- 3 (omissis) [precisazione riguardante le domande di intervento]
- 4 Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 1107/2009: «1. Una sostanza attiva è approvata conformemente all'allegato II se, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, si può prevedere che, tenuto conto dei criteri di approvazione indicati nei punti 2 e 3 del suddetto allegato, i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 (...)». Ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento: «L'approvazione può essere soggetta a condizioni e restrizioni, quali: (...) h) l'indicazione di aree in cui l'uso di prodotti fitosanitari, compresi prodotti per il trattamento del suolo, contenenti la sostanza attiva non può essere autorizzato o può essere autorizzato a determinate condizioni; i) la necessità d'imporre misure di mitigazione del rischio e il monitoraggio dopo l'uso; j) qualsiasi altra condizione particolare, che scaturisca dalla valutazione d'informazioni rese disponibili nel contesto del presente regolamento». Ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento: «Entro sei mesi dal ricevimento delle conclusioni dell'Autorità, la Commissione presenta una relazione, denominata "relazione di esame", e un progetto di regolamento al comitato di cui all'articolo 79, paragrafo 1, prendendo in considerazione il progetto di **[Or. 5]** rapporto di valutazione dello Stato membro relatore e le conclusioni dell'Autorità. (...) 2. Sulla base della relazione di esame, di altri fattori che è legittimo prendere in considerazione con riferimento alla materia trattata e, ove opportuno, del principio di precauzione stabilito dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, è adottato un

regolamento secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3. Tale regolamento dispone quanto segue: a) la sostanza attiva è approvata, eventualmente alle condizioni e con le restrizioni di cui all'articolo 6; oppure b) la sostanza attiva non è approvata; oppure c) le condizioni dell'approvazione sono modificate (...) 4. Le sostanze attive approvate sono incluse nel regolamento di cui all'articolo 78, paragrafo 3, contenente l'elenco delle sostanze attive già approvate (...)». Ai sensi dell'articolo 21 del medesimo regolamento: «1. In qualunque momento la Commissione può riesaminare l'approvazione di una sostanza attiva. Essa tiene conto della richiesta di uno Stato membro di riesaminare, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche e dei dati di monitoraggio, l'approvazione di una sostanza attiva, anche nel caso in cui, dopo il riesame delle autorizzazioni a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, vi siano indicazioni del fatto che la realizzazione degli obiettivi stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto i), e dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2000/60/CE è compromessa. Se ha motivo di ritenere, alla luce di nuove conoscenze scientifiche e tecniche, che la sostanza non soddisfi più i criteri di approvazione previsti all'articolo 4 o che non siano state fornite le informazioni ulteriori di cui all'articolo 6, lettera f), la Commissione ne informa gli Stati membri, l'Autorità e il fabbricante della sostanza attiva e fissa a quest'ultimo un termine per la presentazione di osservazioni».

- 5 Ai sensi dell'articolo 69 del capo IX del medesimo regolamento, dedicato alle situazioni di emergenza: «Qualora esista chiaramente la probabilità che una sostanza attiva, un antidoto agronomico, un sinergizzante o un coformulante approvati, o un prodotto fitosanitario autorizzato conformemente al presente regolamento, comportino un rischio grave per la salute umana o degli animali o per l'ambiente, e qualora tale rischio non possa essere contenuto, in modo soddisfacente, mediante provvedimenti presi dallo Stato membro interessato o dagli Stati membri interessati, o sono immediatamente adottate misure per limitare o vietare l'uso e/o la vendita di tale sostanza o prodotto secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3, su iniziativa della Commissione o a richiesta di uno Stato membro (...)». Ai sensi dell'articolo 70 del regolamento: «In deroga all'articolo 69, in casi di estrema urgenza la Commissione può adottare, in via provvisoria, misure d'emergenza, dopo aver consultato lo Stato membro interessato o gli Stati membri interessati e dopo aver informato gli altri Stati membri». Ai sensi dell'articolo 71 del regolamento: «1. Qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione della necessità di adottare misure di emergenza e non sia stato preso alcun provvedimento a norma dell'articolo 69 o dell'articolo 70, lo Stato membro può adottare misure cautelari provvisorie. In tale evenienza, informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. 2. Entro trenta giorni lavorativi, la Commissione, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 79, paragrafo 3, sottopone la questione al comitato di cui all'articolo 79, paragrafo 1, ai fini della proroga, modifica o abrogazione delle misure cautelari provvisorie nazionali. 3. Lo Stato membro può mantenere le sue misure cautelari provvisorie nazionali, finché siano state adottate misure comunitarie».

- 6 Da tali disposizioni risulta che la procedura di approvazione di una sostanza attiva si svolge al livello dell'Unione europea e si conclude con l'adozione di un atto della Commissione europea, che prevede l'approvazione o meno della sostanza, se del caso con eventuali restrizioni d'uso di quest'ultima. La Commissione europea può tuttavia riesaminare in qualunque momento, segnatamente su richiesta di uno Stato membro, [Or. 6] l'approvazione di una sostanza attiva, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche e dei dati di monitoraggio relativi alla stessa. Inoltre, se lo Stato membro può, in caso di emergenza, adottare misure cautelari provvisorie per limitare l'uso di una sostanza attiva a norma dell'articolo 71 del regolamento n. 1107/2009, lo fa a condizione di aver precedentemente informato la Commissione della necessità di adottare misure di emergenza e in assenza di provvedimenti adottati dalla Commissione stessa in seguito a tale notifica.
- 7 Dalla documentazione agli atti risulta che la Commissione europea, in applicazione del regolamento n. 1107/2009, dopo aver limitato l'uso di clothianidin, imidacloprid e tiametoxam con il regolamento (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, ha vietato, con i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/783, 2018/784 e 2018/785 del 29 maggio 2018, l'uso di tali sostanze a decorrere dal 19 dicembre 2018, ad eccezione dei trattamenti destinati alle colture che rimangono all'interno di serre permanenti durante il loro ciclo di vita completo. Inoltre, l'approvazione del thiacloprid è stata prorogata dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/524 del 28 marzo 2018 e (UE) 2019/168 del 31 gennaio 2019 fino al 30 aprile 2020, mentre per l'acetamiprid il regolamento di esecuzione (UE) 2018/113 del 24 gennaio 2018 ha rinnovato l'approvazione per un periodo di 15 anni. Il decreto impugnato vieta l'uso dei prodotti fitosanitari contenenti una o più delle cinque sostanze attive della famiglia dei neonicotinoidi (Acetamiprid; / Clothianidin; / Imidacloprid; / Thiacloprid; / Tiametoxam) nonché delle sementi conciate con tali prodotti, mentre dette cinque sostanze della famiglia dei neonicotinoidi rimangono approvate dalla Commissione europea, con specifiche restrizioni d'uso per tre di esse.
- 8 Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione: *«1. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto (...). Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste*

delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi previsti nella parte corrispondente della sezione II.3 dell'allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento e del Consiglio. (...) 2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica». Ai sensi dell'articolo 6 della medesima direttiva: «1. Gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1. (...) 3. Gli [Or. 7] Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica, esclusi i progetti di regole relative ai servizi, di 12 mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della presente direttiva, se la Commissione, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione in materia a norma dell'articolo 288 TFUE (...) 7. I paragrafi da 1 a 5 non sono applicabili allorché: a) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, uno Stato membro si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione (...)».

- 9 Da un lato, dalle succitate disposizioni degli articoli 5 e 6 della direttiva 2015/1535 risulta che, come nel caso della procedura di emergenza prevista dagli articoli 69 e 71 del regolamento n. 1107/2009, lo Stato membro deve informare la Commissione europea e gli altri Stati membri riguardo agli elementi relativi ai motivi di salute pubblica, di tutela dei consumatori o dell'ambiente che giustificano la decisione di limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico. In assenza di una richiesta della Commissione europea di rinviare l'adozione del progetto di regola tecnica notificato, in particolare se essa comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una decisione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 [della direttiva 2015/1535], lo Stato membro può, trascorsi tre mesi a decorrere dalla sua notifica, adottare definitivamente il progetto di regola tecnica.
- 10 Dall'altro lato, dalle disposizioni degli articoli 69 e 71 del regolamento n. 1107/2009 emerge che, qualora la Commissione europea, dopo essere stata informata ufficialmente da uno Stato membro della necessità di adottare misure di emergenza dirette a vietare l'uso di un prodotto o di una sostanza attiva, si astenga dal prendere simili provvedimenti, lo Stato membro può adottare misure cautelari provvisorie finché siano state adottate misure a livello di Unione.
- 11 Dagli atti di causa si evince che il governo francese ha notificato alla Commissione europea, in data 2 febbraio 2017, il progetto di decreto controverso fondandosi sull'articolo 5, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2015/1535

del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, e non sulla base del regolamento n. 1107/2009 del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. In tale notifica, il governo francese giustificava tuttavia il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze della famiglia dei neonicotinoidi e delle sementi conciate con tali prodotti, facendo riferimento a vari studi scientifici che *«suggeriscono un impatto notevole dei neonicotinoidi su numerose componenti dell'ambiente su organismi non bersaglio come le api, i macro invertebrati o ancora gli uccelli»* e a uno studio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare che *«identifica un rischio per la salute umana (incidenza sullo sviluppo del sistema nervoso)»*. Nella sua risposta del 3 agosto 2017 alla notifica del progetto, la Commissione, che fa riferimento al regolamento n. 1107/2009, dichiara di *«condividere le preoccupazioni della Francia collegate a talune sostanze della famiglia dei neonicotinoidi e ai rischi che tali sostanze comportano per le api»* e rammenta che *«l'EFSA ha pubblicato conclusioni relative a queste tre sostanze richiamando l'attenzione su ulteriori possibili rischi, inducendo così la Commissione a valutare la necessità di adottare ulteriori restrizioni»*. [Or. 8]

- 12 La legittimità del decreto impugnato dipende quindi dalla questione se (omissis) [testo della prima questione pregiudiziale]
- 13 (omissis) [testo della seconda questione pregiudiziale]
- 14 (omissis) [testo della terza questione pregiudiziale]
- 15 Tali questioni sollevano una seria difficoltà d'interpretazione del diritto dell'Unione europea. Pertanto esse devono essere sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea e occorre sospendere il giudizio sul ricorso proposto dall'Union des industries de la protection des plantes.

DECIDE:

Articolo 1: (omissis) [decisione sugli interventi]

Articolo 2: Si rinviano alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni:

- 1) Se, qualora una misura nazionale volta a limitare l'uso di sostanze attive sia stata formalmente notificata alla Commissione sulla base dell'articolo 5 della direttiva [Or. 9] (UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, accompagnata tuttavia da una presentazione degli elementi che inducono lo Stato membro a ritenere che la sostanza possa costituire un rischio grave per la salute umana o degli animali o per l'ambiente, e che tale rischio possa essere contenuto in modo soddisfacente, allo stato attuale della normativa, solo mediante provvedimenti presi dallo Stato membro – presentazione sufficientemente chiara perché la Commissione non possa sbagliarsi nel ravvisare il fondamento di tale notifica nel regolamento n. 1107/2009, del 21 ottobre 2009 –, spetti alla Commissione europea considerare detta notifica come se

fosse stata presentata secondo la procedura di cui agli articoli 69 e 71 di quest'ultimo regolamento e adottare, se del caso, ulteriori misure istruttorie o provvedimenti che rispondano sia ai requisiti di detta normativa sia alle preoccupazioni espresse dallo Stato membro.

- 2) In caso di risposta affermativa alla suddetta questione, se i regolamenti di esecuzione 2018/783, 2018/784 e 2018/785, del 29 maggio 2018, che vietano l'uso delle sostanze tiametoxam, clothianidin e imidacloprid a decorrere dal 19 dicembre 2018, ad eccezione dei trattamenti destinati alle colture che rimangono all'interno di serre permanenti durante il loro ciclo di vita completo, debbano essere considerati provvedimenti adottati in risposta alla richiesta, presentata dalla Francia il 2 febbraio 2017, di un divieto generale dell'uso dei prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze della famiglia dei neonicotinoidi e delle sementi conciate con tali prodotti.
- 3) In caso di risposta affermativa a quest'ultima questione, quali azioni possa intraprendere lo Stato membro che ha chiesto alla Commissione, sulla base dell'articolo 69 del regolamento n. 1107/2009, di adottare misure per limitare o vietare l'uso dei prodotti fitosanitari contenenti una o più sostanze della famiglia dei neonicotinoidi e delle sementi conciate con tali prodotti, qualora la Commissione soddisfi solo parzialmente la sua richiesta limitando l'uso non di tutte le sostanze della famiglia dei neonicotinoidi, ma di tre di esse.

Articolo 3: Il procedimento è sospeso (omissis).

Articolo 4: (omissis) [notifica alle parti]

(omissis)